



CITTA' DI VIZZINI

(Città Metropolitana di Catania)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 07 del Reg. data 04.02.2023

Oggetto: Regolamento comunale sul compostaggio domestico. Approvazione

L'anno duemilaventitre il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 16,30 e segg., nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, partecipata ai sigg. Consiglieri comunali a norma di legge. Risultano presenti all'appello nominale i consiglieri:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1. DI BENEDETTO FABIOLA F.	X		9. FISCO CORRADO	X	
2. TODARO ANTONIO	X		10. REALE SALVATORE	X	
3. GIAMPICCOLO ALDO	X		11. GRASSO ANGELA	X	
4. LI ROSI ROSALBA		X	12. GUZZARDI LUANA	X	
5. BUSACCA GIUSEPPA	X				
6. GANDOLFO NOEMI	X				
7. TODARO DOMENICO	X				
8. PROSSIMO GIUSEPPE	X				
				11	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Salvina Cirnigliaro. Il Presidente Sig.ra Giuseppa Busacca constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta in prosecuzione la riunione che è pubblica e passa a trattare il punto avente ad oggetto " **Regolamento comunale sul compostaggio domestico. Approvazione**

Il Geometra Catalano illustra la proposta.

Chiesta ed ottenuta la parola intervengono:

CONSIGLIERE REALE da lettura di un documento che consegnerà perché faccia parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione. Alla fine della lettura del documento dichiara voto contrario unitamente al Consigliere Fisco.

CONSIGLIERE GRASSO dichiara il voto contrario per palese disparità di trattamento dei cittadini stante che chi non possiede un appezzamento di terreno non potrebbe godere di tale agevolazione.

CONSIGLIERE TODARO D. da lettura del parere della commissione che si è espressa favorevolmente al regolamento per il compostaggio. Per questi motivi preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON N. 6 VOTI FAVOREVOLI E ,3 VOTI CONTRARI(Grasso, Reale, Fisco) 2 ASTENUTI
(Guzzardi e Todaro A.) espressi nei modi di legge

APPROVA

Proposta di Deliberazione servizio/ufficio.....

Si attesta che nella formulazione della delibera in oggetto sono state valutate le condizioni di ammissibilità , nonché i presupposti ritenuti Il Responsabile del procedimento

Proposta di Deliberazione n. del

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:
.....
.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/SETTORE

Li,

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:
.....
.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li,



CITTA' DI VIZZINI

(Città Metropolitana di Catania)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. _____ del Reg. _____ data _____

Oggetto: Regolamento Comunale sul compostaggio domestico. Approvazione.

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ e segg., nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e urgente, partecipata ai sigg. Consiglieri comunali a norma di legge. Risultano presenti all'appello nominale i consiglieri:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1. DI BENEDETTO FABIOLA F.			9. FISCO CORRADO		
2. TODARO ANTONIO			10. REALE SALVATORE		
3. GIAMPICCOLO ALDO			11. GRASSO ANGELA		
4. LI ROSI ROSALBA			12. GUZZARDI LUANA		
5. BUSACCA GIUSEPPA					
6. GANDOLFO NOEMI					
7. TODARO DOMENICO					
8. PROSSIMO GIUSEPPE					

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa _____ . Il Presidente Sig. ra Giuseppa Busacca constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: **Regolamento Comunale sul compostaggio domestico. Approvazione**

Proponente: *il Sindaco*

Proponente/Redigente: *il Funzionario*



**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
IGIENICO MANUTENTIVI**
Geom. Gregorio Catalano

RELAZIONE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si componeva dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la legge 160/2019, Legge di bilancio 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC, lasciando in vigore la TARI;
- con Delibera di C.C. n. 10 del 23/07/2020 è stato approvato il Regolamento TA.RI.;
- con Delibera di C.C. n. 27 del 14/07/2021 è stata approvata la modifica del succitato Regolamento, ai sensi e per gli effetti del D.l.s 116/2020;
- con Delibera di C.C. n. 7 del 25/05/2022 è stata approvata l'appendice al Regolamento TARI ai sensi della Delibera ARERA n.15/2022;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, "Disposizione in materia ambientale per promuovere misure di "green economy" e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" contiene misure volta ad incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti, favorendo la diffusione del compostaggio degli scarti organici dei rifiuti urbani;

Dato atto che:

- secondo quanto previsto dall'art. 143 del D.Lgs 152/2006, il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti da piccole aree verdi (sfalci di erbe, piccole potature e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina, frutta e vegetali). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino. Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio pubblico di raccolta, ma accumulati dall'utente, nello stesso luogo in cui sono prodotti, in apposite compostiere;
- la Regione Siciliana con Deliberazione di Giunta di Governo n. 252 del 13.07.2018 ha apprezzato le linee guida per il compostaggio domestico locale in conformità alla proposta dell'Assessorato Regionale per l'Energia e per i Servizi di Pubblica Utilità; -

Visto il D. L.gs n. 116 del 03.09.2020 che integra e modifica il D. Lgs. n.152/2006 – Parte IV “Norme in materia di gestione di rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, il quale sostituisce:

- art.181- che i comuni debbono adottare tutte le misure necessarie per la realizzazione della raccolta differenziata, e per promuovere il riutilizzo, il recupero e/o riciclaggio di rifiuti per precedere verso un “economia circolare”;
- art. 182 - ter “rifiuti organici” – di favorire il riciclaggio, ivi compresi il compostaggio e la gestione dei rifiuti organici in modo da rispettare un elevato livello di protezione dell’ambiente e che dia luogo ad un prodotto in uscita che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità. Al fine di incrementare il riciclaggio, di rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante un’attività di compostaggio sul luogo di produzione;

Rilevato che:

risulta necessario procedere alla redazione di un regolamento comunale per il compostaggio domestico locale che sostanzialmente regoli la complessa materia di natura ambientale;

Acquisiti:

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTE le premesse che sono da considerare parte integrante della presente deliberazione

PROPONE

1. Di approvare il Regolamento comunale sul compostaggio domestico, allegato alla presente di cui fa parte integrante.
2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
3. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE la superiore proposta e premesse che sono da considerare parte integrante della presente deliberazione

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento comunale sul compostaggio domestico allegato alla presente di cui fa parte integrante.
2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
3. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91

Proposta di Deliberazione n. 29 del 19/12/2022

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
IGIENICO MANUTENTIVI
Geom. Gregorio Catalano

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

19 DIC. 2022

Ll.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
Dot. GIUSEPPE BUCIATO

Intervento n. _____ Bilancio _____ Impegno n. _____ del _____ Importo _____

Intervento n. _____ Bilancio _____ Impegno n. _____ del _____ Importo _____

Intervento n. _____ Bilancio _____ Impegno n. _____ del _____ Importo _____

Intervento n. _____ Bilancio _____ Impegno n. _____ del _____ Importo _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li, _____

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE DEL C.C. IL SEGRETARIO COM.LE

È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, _____

Il presente atto è stato annotato al n. _____ del registro in data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio, visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata ex art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, dal _____ al _____, per rimanervi quindici giorni consecutivi, a norma dell'art.11 della L.R. 44/91, come modificato dalla L.R. n.17/2004,

IL Responsabile del servizio

Li, _____

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. _____, comma _____, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li, _____

COMUNE DI VIZZINI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
SUL COMPOSTAGGIO
DOMESTICO**

INDICE

ART. 1 – Principi e finalità

ART. 2 – Definizioni

ART. 3 - Requisiti ed obblighi per fare attività di Compostaggio Domestico

ART. 4 – Scelta del luogo e della metodologia di compostaggio

ART. 5 - Modalità di trattamento degli scarti da compostare e rifiuti compostabili

ART. 6 – Modalità di adesione al compostaggio e cessazione

ART. 7 – Attività di controllo

ART. 8 – Sanzioni

ART. 9 – Norme di rinvio

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITA'

1. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuare le metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. A tal fine il Comune promuove l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici, finalizzata a ridurre il quantitativo da avviare al pubblico servizio di raccolta e favorendone il recupero in sito.
2. L'incentivazione del compostaggio è volta alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio. Inoltre il compostaggio domestico svolge una notevole azione di accrescimento della fertilità dei terreni di orti e/o giardini, e contestualmente contribuisce alla riduzione della massa complessiva dei rifiuti, producendo, dunque, effetti positivi sia collettivi che individuali per chi lo pratica.

ART. 2 – Definizioni

1. Il Compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle **piccole aree verdi** (sfalci d'erba, piccole potature, orti, fiori recisi e simili) e **dall'attività domestica** (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.
2. Si definiscono rifiuti organici ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 183 e ss.mm.ii “i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, raccolti in modo differenziato.”
3. Si definisce «autocompostaggio» o «compostaggio domestico» il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato **da utenze domestiche**, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio pubblico, ma accumulati direttamente dall'utente in apposite compostiere.
4. Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri residui organici, destinato all'autoconsumo, non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti dal servizio di Igiene Urbana.

ART.3 - Requisiti ed obblighi per fare attività di Compostaggio Domestico

1. I soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti gli utenti iscritti a ruolo TARI del Comune di Vizzini o che abbiano presentato apposita denuncia di iscrizione a ruolo, che intendono praticare il compostaggio domestico secondo le modalità previste dal presente Regolamento e che si impegnano a **NON** conferire al circuito di raccolta pubblica i rifiuti organici provenienti dalla cucina e dalle attività di giardinaggio (porta a porta, isola ecologica ecc).
2. Le richieste provenienti da cittadini che vogliono posizionare la compostiera in una area comune, condominiale e/o indivisa devono essere preventivamente avvallate dall'Assemblea condominiale o dagli aventi diritto.

3. Tutti gli scarti devono provenire da normale uso domestico e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali, né da comunità.
4. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.
5. La pratica del compostaggio dovrà essere effettuata su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'immobile oggetto di tassazione TARI. Il terreno deve essere ricompreso nel territorio comunale.
6. E' vietata la cessione della compostiera a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma (prestito, regalo, donazione ecc.).
7. Non potranno essere ammesse le richieste se l'abitazione del richiedente non ha giardino e/o orto, o comunque un luogo all'aperto che offra la possibilità di successivo utilizzo del compost prodotto.
8. Il compostaggio domestico dovrà avvenire in luogo ben definito e verificabile ossia su terreni privati pertinenziali all'abitazione;
9. Sono escluse e non si considerano strumenti per il compostaggio domestico le concimaie funzionalmente connesse all'attività agricola;
10. Il compostaggio deve essere realizzato in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste o la proliferazione di animali indesiderati e comunque, non dare luogo a qualsiasi altro disagio.

ART. 4 – Scelta del luogo e della metodologia di compostaggio

1. La struttura di compostaggio (di seguito compostiera) deve essere opportunamente collocata in modo da non recare alcun danno e/o fastidio ai confinanti. In particolare, dovranno essere adottate distanze precauzionali da porte e finestre delle altrui abitazioni limitrofe e comunque, si dovrà rispettare quanto stabilito dal codice civile ed in particolare al contenuto dell'art. 889 (*chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.*)
2. L'utente si impegna a rispettare le disposizioni sopra richiamate sollevando l'Amministrazione Comunale da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti e/o terzi.
3. Le utenze domestiche dovranno effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti, attraverso compostiere posizionate all'aperto, preferibilmente in luogo semi ombreggiato e poggiate su suolo naturale, attraverso l'uso di una compostiera chiusa fornita dal Comune o Gestore dei servizi ambientali;
4. E' obbligatorio introdurre i rifiuti organici nella compostiera a diretto contatto col terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo, nonché di evitare l'accumulo di percolato.

ART. 5 - Modalità di trattamento dei rifiuti compostabili

1. E' obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali e mescolare le diverse componenti, al fine di ridurre i tempi di compostaggio e rendere il materiale più omogeneo. Per ottenere un risultato migliore è consigliabile non comprimere la massa organica.
2. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il compost almeno una volta durante il processo. I fondi di caffè possono inibire l'azione del processo

di decomposizione, sarà quindi necessario distribuirli uniformemente nella massa da compostare e limitarne la quantità. Le bucce degli agrumi possono contenere degli anti fermentanti che influenzano negativamente il processo; è necessario pertanto introdurne piccole quantità.

3. Il processo di compostaggio per svilupparsi correttamente ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.

4. A titolo indicativo e non esaustivo sono compostabili le sostanze organiche di seguito elencate:

- ✓ scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);
- ✓ piccole quantità di pane raffermo, avanzi di cibo (solo in piccole quantità e nel limite che non producano l'insorgenza di problemi igienico sanitari quali la presenza di roditori e/o insetti indesiderati);
- ✓ ramaglie, potature, erba, fiori e fogliame (è consigliabile non introdurre erba verde ma lasciarla prima essiccare);
- ✓ fiori recisi appassiti, piante da vaso (di piccole dimensioni) anche con pane di terra;
- ✓ trucioli di legno non trattato, paglia;
- ✓ residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
- ✓ piccole quantità di cenere di legna.

5. E' comunque vietato il compostaggio delle seguenti sostanze:

- ✓ legno verniciato
- ✓ olio di frittura;
- ✓ lettiere di animali domestici;
- ✓ tessuti
- ✓ sostanze contenenti acidi
- ✓ Carta e cartone (tovaglioli, fazzoletti, contenitori per alimenti);
- ✓ Vetri;
- ✓ Metalli;
- ✓ Oggetti in gomma e plastica;
- ✓ Medicinali scaduti;
- ✓ Pile;
- ✓ Antiparassitari;
- ✓ Scarti di legname trattati con prodotti chimici;

6. Carne, pesce, salumi e formaggi pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo in piccole quantità e solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.

7. E' vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con i rifiuti compostabili.

8. E' vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti/elencati nel presente Regolamento.

9. E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio;

10. E' vietato depositare i rifiuti nei pressi della compostiera;

11. E' vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportarle in luoghi diversi da quelli dichiarati nel modulo di adesione al compostaggio domestico;
12. E' vietato l'abbandono ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/private;
13. E' vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.

ART. 6 MODALITA' DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO E CESSAZIONE

1. L'adesione al compostaggio domestico, come descritto dal presente Regolamento, è su base volontaria. Gli utenti che intendono aderirvi si impegnano a rispettare le modalità di compostaggio e le norme di cui al presente regolamento.
2. Su richiesta dell'utente, tramite il modello scaricabile dal sito del Comune di Vizzini o reperibile presso l'Ufficio Ecologia, verrà concessa una compostiera in comodato d'uso gratuito.
3. Spetta una sola compostiera per utenza domestica.
4. In caso di abitazione occupata a titolo di locazione o di comodato, il locatario o il comodatario intestatario TARI, ricorrendone i requisiti potrà richiedere la compostiera.
5. Qualora decada il titolo di disponibilità dell'immobile sarà necessario comunicare la cessazione della pratica del compostaggio e procedere alla relativa restituzione del manufatto dato in comodato d'uso gratuito dal Gestore.
6. La concessione in comodato d'uso della compostiera, potrà essere revocata a causa di un utilizzo non conforme o per irregolarità del processo di compostaggio, per un'errata prassi d'utilizzo da parte dell'intestatario, per il venir meno delle condizioni richieste oppure per inconvenienti igienici determinati da scarsa manutenzione o errata gestione.
7. E' vietato utilizzare la compostiera per scopi diversi dal compostaggio domestico.
8. Nel caso venissero meno le condizioni per praticare il compostaggio domestico (ad esempio: indisponibilità dell'area verde o altro), l'utente è tenuto a comunicare la cessazione della pratica dell'autocompostaggio all'ufficio Ecologi e concordare con l'ufficio di riferimento le modalità di restituzione della compostiera consegnata in comodato d'uso gratuito.
9. Eventuali variazioni, quali il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, dovranno essere repentinamente comunicati all'Ufficio Ecologia.

ART. 7 – Attività di controllo

1. Per le verifiche relative alla corretta effettuazione del compostaggio dei rifiuti organici e del corretto uso delle compostiere, il Comune si può avvalere del personale del Comando di Polizia Municipale o può incaricare anche addetti nominati con specifico atto amministrativo, anche a seguito di appositi protocolli d'intesa con associazioni di volontariato etc.
2. L'Amministrazione Comunale può disporre in qualsiasi momento, presso coloro che effettuano tale pratica, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento con rilascio di apposito verbale.

3. L'utente è tenuto a consentire, in qualunque momento e senza preavviso, il sopralluogo da parte del personale dell'Amministrazione comunale od altro personale appositamente incaricato che provvederà alla verifica, con possibile riscontro anche fotografico, della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.

4. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare verifica di controllo per assenza dell'utente, potrà essere rilasciata specifica nota nella cassetta postale e contestualmente inviata via mail e/o tramite servizio postale. Nella suddetta nota verrà informato l'utente del tentativo di verifica e l'invito a contattare l'Ufficio competente, ai recapiti indicati, per comunicare i giorni e le fasce orarie in cui l'addetto al controllo avrà la possibilità, a sua discrezione, di effettuare una nuova verifica senza necessaria preventiva comunicazione.

5. Nel caso in cui l'utente si rifiutasse di sottoporsi a tali verifiche o risultasse inadempiente, l'Amministrazione comunale dispone il ritiro della compostiera data in comodato d'uso e la perdita di eventuali benefici per la TARI. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta i quali controllano puntualmente che gli utenti che aderiscono al compostaggio non conferiscano rifiuti organici, sfalci di verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso in cui gli utenti dotati di compostiera conferissero al servizio pubblico i rifiuti compostabili, sarà cura degli operatori ecologici di non effettuare il ritiro e di farne comunicazione all'ufficio ecologia.

ART.8 – Sanzioni

1. La violazione delle norme del presente regolamento comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500, obblabile in via breve con euro 50,00.

2. La verbalizzazione delle inottemperanze regolamentari rilevate compete al Servizio Politiche Ambientali e/o addetti nominati con specifico atto amministrativo.

3. Le sanzioni sono comminate nel rispetto del D.lgs 267/2000, dalla legge 689/81 e ss.mm.ii.e delle altre disposizioni in materia.

ART. 9 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii ed alle relative norme tecniche di attuazione, nonché alla vigente normativa statale, regionale e comunale.